

Seconda Prova Scritta

Area disciplinare Diritto

Trabucchi A. (a cura di G. Trabucchi), Istituzioni di diritto civile, XLIX ed., WKI Cedam, Milano, 2019.

Dopo aver letto con attenzione il brano allegato, il/la candidato/a risponda alle seguenti domande:

1. Il ruolo dell'interpretazione logica nella ricerca della volontà del legislatore.
2. La generalità e l'astrattezza come caratteristiche del comando giuridico.
3. Il rapporto tra diritto positivo e completezza del sistema giuridico.

22. - MODI DI INTERPRETAZIONE: INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA. LA CONTROVERSA SUL METODO.*

Le parole scritte sono l'involucro che racchiude una volontà, la *voluntas legis*: e l'interpretazione mira appunto a determinarla. *Scire leges* — ammoniva Celso — *non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem* (8). L'interpretazione — si nota — è sempre necessaria: *quamvis sit manifestissimum edictum praetoris*, diceva il giureconsulto Ulpiano; perché il testo della legge è una fredda successione di parole che si deve ravvivare per adattarle ai fatti (9). Ma non si tratta dell'interpretazione di un documento storico per vedere quale può essere stato il suo significato originale: l'interpretazione della legge mira a chiarire un atto di volontà che ha un valore anche attuale come regola di condotta, e deve sempre essere fatta teleologicamente, tenendone presente lo scopo; e deve essere fatta con aperture a intendere il nuovo e a confrontare le posizioni di un pluralismo di base. Riassumendo, si avranno di mira lo scopo, il significato e il valore della presenza di ogni norma nel sistema.

La *voluntas* è in relazione stretta con la «intenzione del legislatore» di cui si parla al principio dell'art. 12 delle disp. preliminari, e cioè con la stessa *ratio*, finalisticamente intesa, del provvedimento (*ratio legis est anima legis*). Pertanto l'intenzione — che si deve ricercare — del legislatore, non è quella della singola persona, dell'organo, dell'ufficio che ha preparato o redatto la norma: la volontà dello Stato sussiste in modo autonomo, staccato dalla volontà del soggetto e dell'organo, e perciò bisogna piuttosto tener presente, per la sua ricerca, qual è l'interesse che la norma è destinata a soddisfare.

Veniamo al metodo dell'interpretazione della norma. Per intenderne il senso si seguono due procedimenti, e il primo è un mezzo per il secondo: interpretazione letterale e interpretazione logica. La prima è quella che ricerca il significato proprio delle parole (10) nella loro connessione; la seconda, quella che tende a stabilire il vero contenuto (*vim ac potestatem*), lo scopo insomma cui mira la legge. L'interpretazione letterale va fatta secondo l'uso delle parole in connessione tra di loro e non prese staccate (v. art. 12¹ disp. prel.). Ma anche chi agisce per frodare una legge ne osserva il senso letterale, e l'ostruzionismo non è in fondo altro che un applicare tutte

(8) Un giurista inglese ha ripreso il concetto, estendendolo allo stesso valore della legge: «*non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt*».

(9) Il compito di interpretazione affidato al giudice non è limitato ai casi di oscurità (*etiam in claris fit interpretatio: interpretatione de l'acte clair*); la funzione si attua per il fatto che esista una controversia, per il fatto cioè di una contestazione circa il significato di una norma.

(10) Nell'ambito dell'interpretazione letterale si distingue il momento lessicale volto a determinare il significato delle parole in sé considerate (e notevole importanza assume spesso anche l'etimologia), da quello grammaticale, che cerca il significato del discorso normativo secondo le regole della grammatica e della sintassi. I termini usati dalla legge vanno presi di regola nella loro accezione tecnica, nel dubbio, di fronte a un significato tecnico, si deve sacrificare quello usuale e comune delle parole.

(*) BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1948; ID., *Prolegomeni ad una teoria generale dell'interpretazione*, in *Riv. internaz. filosofia del dir.*, 1949; GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Mi 2004; MONATERI, *Interpretazione del diritto*, Dig. disc. priv., 1993.

le norme alla lettera. Pertanto l'interpretazione letterale ci offre la base oggettiva; ma non basta, ed è necessaria l'interpretazione logica che ci darà la *voluntas legis*, l'elemento vitale che ha carattere decisivo. Per la ricerca, cui l'interpretazione logica tende, dell'effettivo contenuto della norma, si applicano specialmente il criterio storico e quello sistematico (11).

CRITERIO STORICO E COMPARAZIONE GIURIDICA. Una norma giuridica non si forma tutta in un momento dal nulla; al contrario, il suo contenuto è spesso il risultato di una lunga elaborazione storica, e vi è sempre una «*ratio*», data dal problema pratico di convivenza che il legislatore tende a risolvere, e che è pure il legame che unisce il primitivo abbozzo alla recente formulazione del comando. Sono quindi fecondi di risultati pratici la ricerca e lo studio comparativo dei precedenti storici, che si possono considerare realizzazioni della stessa esigenza (12). (omissis)

CRITERIO SISTEMATICO. In un certo senso, l'ordinamento giuridico può essere paragonato a un complesso organismo vivente, coordinato nei suoi elementi, è quindi un tutto organico, un sistema completo che forma una costruzione razionale corrispondente al modo di essere della società in cui viviamo. In corrispondenza a questa concezione, non devono sussistere contraddizioni, sempre tenendo presente la coordinata utilità dei vari elementi della costruzione razionale che deve trovare corrispondenza nella realtà. Così una norma giuridica, che in sé presa avrebbe un significato, ne può acquistare uno diverso quando sia posta in relazione con le altre norme costituenti il diritto vigente, e, inoltre, può assumere un terzo significato, se parte dell'ordine giuridico venga modificata (14). L'esigenza fondamentale di coerenza nel sistema normativo, nel quale si considera un solo unico legislatore, costituisce talvolta anche un salutare rimedio contro gli errori o le aberrazioni di un singolo comando. Sempre attuale è il valore del canone interpretativo attribuito a Celso: *Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere* (15). (omissis)

Ritornando — per concludere — al tema più generale dell'applicazione del diritto alla vita dei rapporti, vediamo che vi influiscono fattori di *sostanza*, che corrispondono a considerazioni di carattere morale, economico, politico o sociale, mentre si devono osservare le ragioni, diremo di carattere *formale*, che si ricavano dalle regole positive. Però, in un sistema come il nostro, la stessa applicazione di una norma legale è talvolta collegata a ragioni di fondo, cioè alla sua concordanza con quei principi che sono espressi nella Costituzione. Riepilogando quanto detto fin qui, e ritornando al tema di base dell'applicazione del diritto, si deve sottolineare che il richiamo ai valori insiti nell'ordinamento, e che si devono rispettare nel passaggio dal sistema astratto delle norme ai casi della vita da regolare, si rivela in varie esplicitazioni, che sono: a) nell'*interpretazione* del dato normativo che spesso può offrire varie soluzioni; b) nell'*adeguare* alla realtà il contenuto di quelle *clausole generali* cui sempre più l'ordinamento si rifà e che ne costituiscono i polmoni vitali (buona fede, buon costume, regola di proporzionalità, ragionevolezza); c) nell'*integrazione* che è necessaria a ogni sistema, cioè nella ricerca dei mezzi per colmare le lacune (pensiamo che in questo modo si è formato quasi tutto il diritto del lavoro oggi in attuazione).